

STATUTO FONDAZIONE
Arnone - Bellavite Pellegrini

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1) Denominazione

E' costituita la Fondazione Culturale denominata:

FONDAZIONE ARNONE - BELLAVITE PELLEGRINI

La Fondazione adotta, altresì, per la comunicazione verso l'esterno la sigla Fondazione A-BP.

Art. 2) Sede e durata

La Fondazione ha sede in Milano, piazza Mirabello, 2.

La Fondazione non ha limiti di durata.

Art. 3) Scopo

La Fondazione ha il seguente scopo:

La Fondazione non ha scopo di lucro, per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione si propone di:

- 1) promuovere attività di ricerca in materia di economia, diritto, storia, filosofia, lingue antiche, musica, matematica e fisica;
- 2) compiere interventi generali e mirati volti a favorire la crescita e l'espansione della cultura con particolare riferimento alle materie economiche, giuridiche, storiche, filosofiche, musicali, matematiche e fisiche e alle lingue antiche, con esplicita e prioritaria attenzione ai giovani italiani e stranieri, con preferenza per quelli dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo;
- 3) collaborare con enti e associazioni pubbliche e private che svolgano compiti simili o complementari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, in funzione delle risorse disponibili, la Fondazione potrà, in linea principale ed esemplificativa, svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere studi e ricerche;
- b) istituire borse di studio e premi o collaborare all'attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
- c) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale;
- d) pubblicare, direttamente o indirettamente, libri, quaderni, articoli, saggi di ricerca; acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche, con esclusione di pubblicazioni di quotidiani (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate, esclusa la pubblicazione di quotidiani.
- e) promuovere rassegne d'arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali e altre attività artistiche;
- f) svolgere attività di studio e documentazione;
- g) ricevere offerte in beni e denaro da destinare alle proprie attività istituzionali;
- h) collaborare con scuole, università, enti pubblici, privati ed ecclesiali, nonché autorità politiche e amministrative;
- i) concludere accordi di collaborazione con enti pubblici, privati, ecclesiali, anche internazionali o multilaterali, aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- j) partecipare a Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

k) promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore;

l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività nonché studi specifici e consulenze;

m) svolgere ogni altra attività, anche di carattere commerciale, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare.

Per la realizzazione dello scopo la Fondazione potrà provvedere mediante l'erogazione di proprie somme in denaro direttamente alle persone che risultino in situazioni di bisogno o alle associazioni che ne favoriscano il sostentamento o per altre cause, oppure mediante la partecipazione a raccolte di fondi promosse da terzi per analoghi casi e finalità.

La Fondazione potrà svolgere la sua attività nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

Art. 4) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) dal fondo di dotazione originario di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zerozero) versato mediante denaro

b) dal conferimento in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, eventualmente effettuati dai Fondatori e loro aventi causa;

c) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione e donazione, salva l'accettazione del Consiglio di Amministrazione;

d) dai contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Lombardia e da altri enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

Art. 5) Risorse economiche

Le risorse economiche della Fondazione sono costituite da:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima non espressamente destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

b) dalle sovvenzioni specificatamente vincolate alle erogazioni di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;

c) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al patrimonio;

d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;

e) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;

f) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ORGANI E FUNZIONI

Art. 6) Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

Laddove sia previsto dal Consiglio di Amministrazione, può provvedersi alla nomina anche di un ulteriore organo: il Comitato Scientifico.

Art. 7) Consiglio di Amministrazione: composizione/sostituzione dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri in numero dispari designati nel modo seguente:

- a) due membri, se di cinque; tre membri, se di sette, quattro, se di nove, sono designati dai membri della famiglia Bellavite Pellegrini e dai discendenti in linea diretta a partire dal compimento della maggiore età, a maggioranza dei suoi componenti;
- b) due membri, se di cinque; tre membri, se di sette, quattro, se di nove, sono designati dai membri della famiglia a cui appartiene Marco Arnone e dai discendenti in linea diretta a partire dal compimento della maggiore età, a maggioranza dei suoi componenti;
- c) il restante membro, che assume la carica di Presidente è designato di comune accordo dai membri della Famiglia Bellavite Pellegrini e della Famiglia Arnone.
- d) se il Consiglio e' composto da nove membri, fra i quattro membri designati da ciascuna famiglia, fatti salvo i membri di diritto uno viene designato dalla minoranza qualificata di almeno un terzo degli aventi diritto al voto all'interno di ciascuna famiglia.

I membri durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e possono essere rinominati.

I membri Marco Arnone e Carlo Bellavite Pellegrini sono in carica a vita.

Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi e nominare comitati. È previsto un compenso per il Presidente e per i Consiglieri con deleghe operative.

Sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i componenti che risultano assenti ingiustificati per almeno 3 (tre) riunioni consecutive.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione, questo provvede entro 60 (sessanta) giorni a nominare un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio.

Art 8) Consiglio di Amministrazione: funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione. Il Presidente pro tempore e i Consiglieri a vita hanno i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione, nonché i poteri delegati dal Consiglio Direttivo.

In particolare:

- a) predisporre il programma annuale di attività della Fondazione e ne cura l'esecuzione;
- b) discute e approva le modifiche da apportare allo statuto, salvo la non modificabilità dell'oggetto sociale, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione nonché l'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art. 7);
- c) nomina, su designazione del Presidente, i membri del Collegio dei Revisori e ne stabilisce il compenso;
- d) nomina e revoca, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli eventuali rimborsi spese e disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna,

- nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;
- e) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo;
 - f) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;
 - g) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
 - h) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art. 4);
 - i) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;
 - j) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
 - k) ha facoltà di nominare il Segretario alla Presidenza, stabilendone i compiti, i poteri ed il compenso;
 - l) delega, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, oppure a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Art. 9) Consiglio di Amministrazione: funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per la riunione, da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori con lettera, telegramma, fax o e-mail, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo prevedere, in caso di urgenza, termini più brevi e anche verbalmente.

In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena nominato si riunisce invece su convocazione, anche verbale, del consigliere a vita o in assenza di questo del Consigliere più anziano per età e prende atto, preliminarmente, della designazione del nuovo Presidente.

In caso di riunione in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

La maggioranza dei consiglieri può modificare l'ordine del giorno e inserire argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno 3 (tre) volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello dei consiglieri con nomina a vita.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente o dai consiglieri a vita, o dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente è nominato di comune accordo dalle famiglie Bellavite Pellegrini e Arnone o in mancanza d'accordo a maggioranza dei Consiglieri.

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere immediatamente rinominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) esercita i poteri riconosciutigli da questo statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) ove prevista l'esistenza di tale organo, può presiedere il Comitato Scientifico;
- e) ha la firma libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- f) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle modifiche allo statuto: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente o della maggioranza dei consiglieri, e tenersi entro 60 (sessanta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti.

Art. 11) Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri, di cui uno Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è composto da:

- 1) il Presidente del Collegio, scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori dei Conti;
- 2) due Revisori Effettivi.

In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei o più dei suoi membri provvede il Consiglio. È previsto un compenso per il Collegio dei Revisori.

Art. 12) Il Collegio dei Revisori: funzioni

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio è affidato, inoltre, il controllo contabile della Fondazione.

In particolare:

- a) redige le relazioni sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sui risultati di gestione;
- b) può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili;

Il Collegio è convocato e presieduto dal proprio Presidente dello stesso e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno e in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi del Collegio stesso.

I componenti del Collegio hanno l'obbligo di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 13) Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico, se costituito, è composto da studiosi, italiani o stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico, che può essere persona esterna al Consiglio di

Amministrazione, è nominato a maggioranza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste all'articolo 8 e 9 del presente statuto.

Il Presidente ne convoca le riunioni; nomina fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi i casi discrezionalmente; ne coordina l'attività;

I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere nuovamente nominati.

Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

Il Comitato Scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, sottoposte alla sua attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione, oltre che proporre iniziative da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

14) Definizione di famiglia

Si deve intendere:

- famiglia Bellavite Pellegrini i signori: Alessandro Bellavite Pellegrini e Maria Luisa Angeleri;

- famiglia Arnone i signori: Federico Arnone e Vittoria Consiglio.

Di ciascuna famiglia i discendenti in linea diretta.

TRASFORMAZIONE - ESTINZIONE - RINVIO

Art. 14) Trasformazione, estinzione

Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione, eventualmente residuo, considerata la sua importanza, sarà devoluto ad altre Fondazioni che presentano attività e scopi analoghi.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà essere scelto fra i membri del Consiglio stesso.

Art. 15) Esercizio Finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Al termine di ogni esercizio il Presidente provvede a redigere il bilancio consuntivo, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa da sottoporre entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obblighi nei limiti delle entrate accertate.

Art. 16) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui comitati, in quanto applicabili.

F.TO CARLO BELLAVITE PELLEGRINI

F.TO MARCO ARNONE

F.TO ALESSIA MAZZUCHELLI

F.TO FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI

F.TO ALBERTO GALLIZIA NOTAIO